

INDENNITA' DI CONFINE: FACCIAMO CHIAREZZA

Giorni scorsi abbiamo raccolto le incomprensioni di molti colleghi in merito alla questione dell'indennità di confine, oggi finalmente facciamo chiarezza, affinché tutti possano fare le giuste valutazioni.

Il calcolo della pensione nei tre sistemi

I lavoratori dipendenti che hanno iniziato a lavorare dopo il 31.12.95 rientrano automaticamente nel sistema contributivo: questo significa che avranno diritto ad un solo tipo di pensione, denominata pensione di vecchiaia (che sostituisce la pensione di vecchiaia e quella di anzianità del sistema retributivo). Quindi, alla data del 31.12.95:

- 1) a chi non aveva nessun contributo previdenziale si applica il **sistema contributivo**;
- 2) a chi aveva più di 18 anni di contributi si applica il **sistema retributivo**;

3) a chi invece aveva meno di 18 anni di contributi si applica il **sistema misto**. La pensione viene liquidata in parte con il sistema retributivo (per le anzianità contributive maturate fino al 31.12.95), ed in parte con il sistema contributivo (per le anzianità maturate a partire dal 1.1.96).

indennità di confine

Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti di servizio (art. 5 dl. 165/97 – art. 21 dpr 1092/73 - servizio di confine) sono validi **sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.**

Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile **ai fini del diritto** mentre ai **fini della misura** queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.

Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi **ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità** contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n.335/1995 e s.m.i. Qualora l'interessato abbia, all'atto del collocamento a riposo, un'età inferiore.